



# CITTÀ DI POGGIARDO

Provincia di Lecce

ORDINANZA N. 6/2022

Poggiardo, 24 maggio 2022

**OGGETTO: Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e bruciature delle stoppie valida per l'anno 2022.**

## IL SINDACO

**VISTO** il R.D. n. 3267 del 30/12/1923;

**VISTO** il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998;

**VISTA** la L. n. 353 del 21/11/2000;

**VISTA** la L. n. 100 del 12/07/2012;

**VISTO** il D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018;

**VISTA** la L.R. n. 18 del 30/11/2000;

**VISTO** il D.M. n. 30125/2009 e s.m.i.;

**VISTA** la L.R. n. 3 del 25/02/2010 di istituzione dell'Agenda Regionale per le attività Irrighe e Forestali;

**VISTA** la L.R. n. 38 del 12/12/2016;

**VISTA** la L.R. n. 53 del 12/12/2019;

**VISTA** la L. 155 del 08/11/2021;

**VISTE** le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle province di Bari, Barletta – Andria – Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, in attuazione del R.D. n. 3267/1923;

**VISTO** l'art. 59 del T.U. n. 773 del 18/6/1931 delle leggi di P.S. e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la L. n. 116 del 11/08/2014 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo e la tutela ambientale”;

**VISTO** il D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.;

**VISTA** la Deliberazione n. 585 del 10/04/2018 con la quale Giunta Regionale ha approvato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2018 – 2020;

**VISTA** la Deliberazione n. 388 del 15/03/2021 con cui si estende la validità del Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2018 – 2020 a tutto l'anno 2021;

**VISTA** la Deliberazione n. 512 del 11/04/2022 con cui si estende la validità del Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2018 – 2020 a tutto l'anno 2022;



**VISTO** il Regolamento CE n. 73/2009 che stabilisce la disciplina del regime di Condizionalità e le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale;

**VISTO** che, in forza del D.P.C.M. 20/12/2001 recante “Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”, dell’art. 3 della legge n. 353/2000 2 e dell’art. 15 della legge regionale n. 18/2000, è necessario che vengano adottati, con immediatezza, i provvedimenti utili a contrastare anche nel 2022 la pericolosità degli incendi boschivi;

**CONSIDERATO** che il Comune esercita funzioni di previsione e prevenzione del rischio di incendio attivando strumenti per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi o di ogni altra natura;

**VISTO** il Piano di Emergenza Comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30/07/2015;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 177 del 04.05.2022 "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2022, ai sensi della Legge n. 353/2000, della L. R. n. 38/2016 e della L.R. n. 53/2019", relativo al periodo 15 giugno - 15 settembre 2022, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 52 del 09.05.2022;

**VISTO** l’art. 8 del citato D.P.G.R. n. 177/2022, che ha stabilito come “i Sindaci in qualità di autorità di protezione civile sono tenuti a diffondere il contenuto del presente Decreto, mediante apposita ordinanza, entro quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia”;

**VISTA** la Legge Regionale n. 37 del 14 dicembre 2011 “Ordinamento della polizia locale” che fra le funzioni ad essa demandate, in particolare, all’art. 5, comma 2, lett. j) prevede anche la “vigilanza sull’osservanza di leggi, regolamenti, ordinanze e provvedimenti amministrativi”;

**VISTO** l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 riguardante le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale, ed in particolare quella di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, sulla scorta dell’istruttoria condotta dal competente ufficio “Servizio di Polizia Locale e Protezione Civile”;

**CONSIDERATO** che l’approssimarsi della stagione estiva, il conseguente incremento della temperatura e le ulteriori condizioni climatiche proprie dell’attuale periodo, determinano un significativo incremento del rischio di incendi nell’agro del Comune di Poggiardo ed impongono l’adozione di un immediato provvedimento contingibile e urgente teso ad introdurre misure di prevenzione e contrasto all’uopo specifiche;

**RILEVATO** che, nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, presso la Sezione Protezione Civile della Regione Puglia viene attivata con modalità H24 la Sala Operativa Unificata Permanente di cui alla L. 353/2000, secondo procedure e schemi condivisi per coordinare e ottimizzare l’impiego delle forze in campo disponibili;

#### **ORDINA**

1. nell’ambito del territorio comunale è dichiarato, a partire dal 15 giugno e fino al 15 settembre 2022, lo **“stato di grave pericolosità per gli incendi”** per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate, a pascolo nonché ogni ulteriore area il cui incendio abbia suscettività ad espandersi a strutture e infrastrutture antropizzate, ovvero su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree;



2. in caso di necessità contingenti e mediante apposito provvedimento adottato dalla Regione Puglia, i termini temporali suindicati (15 giugno - 15 settembre), potranno essere da quest'ultima anticipati al 1° giugno e/o posticipati al 30 settembre, con efficacia anche sul territorio comunale, intendendosi *ipso facto* esteso il periodo di vigenza della presente Ordinanza ai nuovi termini eventualmente stabiliti dalla Regione Puglia, senza necessità adozione di ulteriore provvedimento;
3. ad integrazione delle norme contenute nel R.D. n. 3267 del 30/12/1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell'art. 3 della Legge n. 353/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree della regione a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:
  - a) accendere fuochi di ogni genere;
  - b) far brillare mine o usare esplosivi;
  - c) usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
  - d) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
  - e) tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
  - f) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
  - g) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
  - h) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
  - i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
  - l) abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.
4. i proprietari, gli affittuari e i conduttori di campi a coltura cerealicola, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una "precesa" o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 (quindici) metri, o comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura dovrà essere comunque realizzata entro il 15 luglio;
5. al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, è fatto divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie e della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di grave pericolosità di incendio, pratica comunque sempre vietata in qualsiasi periodo dell'anno, ad una distanza inferiore a 50 (cinquanta) metri da strutture e infrastrutture antropiche, ai sensi di quanto previsto dall'Art. 2, comma 4 della L.R. n. 38/2016;



6. i proprietari, gli affittuari, i conduttori e i detentori a qualsiasi titolo di terreni incolti in stato di abbandono o a riposo e di colture arboree insistenti sul territorio comunale, per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità, hanno il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea, nonché l'obbligo di realizzare, entro e non oltre il 31 maggio, fasce protettive o "precese" di larghezza non inferiore a metri 15 (quindici), o comunque tali da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti, lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti;
7. i proprietari, gli affittuari, i conduttori e i detentori a qualsiasi titolo, di uliveti e di vigneti, entro il 15 giugno e per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità, devono provvedere all'eliminazione dei rovi, della vegetazione infestante, delle sterpaglie nonché dei residui colturali, che possono essere o divenire causa di innesco e/o propagazione di incendi;
8. è fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo, Enti pubblici e privati titolari di gestione, manutenzione e conservazione dei boschi di eseguire, entro il 15 giugno, il ripristino e la ripulitura anche meccanica, dei viali parafuoco, ove previsti, ed in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati;
9. entro il 15 giugno e per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità, i proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, ferrovie, centri abitati, abitazioni isolate ed insediamenti residenziali, turistici o produttivi o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 (cinque) metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa, effettuando anche eventuali spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco; le suddette attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo ai sensi di quanto previsto dall'Art. 3, comma 4, della L.R. n. 38/2016;
10. proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l'obbligo di realizzare, entro il 15 giugno, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 (cinque) metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;
11. proprietari, gestori e/o conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche (anche abitazioni e/o aziende agricole isolate) insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, sono tenuti entro il 15 giugno a realizzare una fascia di protezione della larghezza di almeno 15 (quindici) metri, sgombra di erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento. Gli stessi dovranno adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi idonei, per eventuali



- insediamenti. Dovranno inoltre predisporre apposita cartellonistica ben visibile indicante le vie di fuga e i punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili;
12. al fine di prevenire il rischio di incendio di interfaccia ed il relativo pericolo per la privata e/o la pubblica incolumità nonché danni a cose e strutture, entro il 15 giugno e per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità di cui all'art. 1, proprietari e/o conduttori - detentori, a qualsiasi titolo, di aree incolte, suoli edificabili, aree di cantiere, spazi aperti (sia confinanti con la viabilità pubblica che interclusi fra strutture edilizie, quali giardini interni e/o aree verdi private) insistenti in area urbana ed all'interno dei centri abitati, devono provvedere all'eliminazione della vegetazione infestante, delle sterpaglie, della necromassa, dei residui vegetali nonché eventuali masserizie, rifiuti od altri materiali presenti, che possono essere o divenire causa di innesco e/o propagazione di incendi alle strutture ed infrastrutture urbane, sia pubbliche che private;
  13. possono essere autorizzate le attività pirotecniche nelle aree non vietate al punto 3) della presente Ordinanza, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'azienda, di mezzi e squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi. L'azienda dovrà certificare, con specifica documentazione, l'utilizzo di materiale pirotecnico con caratteristiche tali da non provocare ricaduta di componenti incombusti (Circolare Min. Interno 11/01/2001 n. 559/C.25055.XV). Il Comandante della Polizia Locale, inoltre, dovrà verificare sul posto, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal Pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Comandante della Polizia Locale dovrà sospendere o annullare l'attività pirotecnica;
  14. chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali, riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento;
  15. in occasione del verificarsi di incendi boschivi - salvo giustificato motivo - chiunque è obbligato, ai sensi ai sensi dell'art. 33 del R.D. 3267 del 30/12/1923, a fornire il proprio aiuto o servizio al direttore delle operazioni di spegnimento, ovvero all'autorità convenuta.

#### **DISPONE**

L'immediata esecuzione della presente Ordinanza, che verrà contestualmente pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito del istituzionale del Comune di Poggiardo e comunicata alla cittadinanza mediante affissione di manifesti e comunicazione sui canali social dell'Ente.

Tutti gli Organi di Polizia e gli altri Enti territoriali preposti per legge sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza e sulle altre leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi, nelle campagne e nelle aree urbanizzate, perseguendo i trasgressori a termini di legge.



Salvo che il fatto non costituisca più grave reato con obbligo di segnalazione all'Autorità Giudiziaria, le trasgressioni ai divieti ed alle prescrizioni di cui al D.P.G.R. n. 177 del 04.05.2022, nonché l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, saranno punite ai sensi dell'art. 6 del medesimo D.P.G.R. con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14, nonché secondo quanto previsto dall'art. 12 della L.R. n. 38/2016. Resta inoltre fermo il regime sanzionatorio ordinario previsto dalle norme di settore.

Copia della presente Ordinanza viene comunicata al Prefetto di Lecce, al Comando Polizia Locale, alla Comando Stazione Carabinieri di Poggiardo, alla Questura di Lecce, al Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri – Gruppo Carabinieri Forestali di Lecce, alla Regione Puglia (Sezione Protezione Civile e Nucleo di Vigilanza Ambientale) e alla Provincia di Lecce.



Il Sindaco

Dott. Antonio Cirio